

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 luglio 2026

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2025, n. 11.

**Disposizioni in materia di trasporti. Modifiche di leggi regionali.** (26R00192). . . . . Pag. 1

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2025, n. 12.

**Trasferimenti straordinari e urgenti a sostegno dei Comuni colpiti dall'alluvione e dagli eventi valanghivi del 16 e 17 aprile 2025.** (26R00193). . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2025, n. 13.

**Potenziamento delle reti pubbliche di comunicazione elettronica presenti sul territorio della Regione.** (26R00194). . . . . Pag. 4

## REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 31 dicembre 2025, n. 8.

**Modifiche al regolamento regionale 8 aprile 2014, n. 2 (Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi).** (26R00045). . . . . Pag. 5

REGOLAMENTO REGIONALE 31 dicembre 2025, n. 9.

**Modifiche al regolamento regionale 22 dicembre 2014, n. 6 (Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente).** (26R00046). . . . . Pag. 6

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
28 luglio 2025, n. 19.

**Modifica al regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche.** (25R00333). . . . . Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
28 luglio 2025, n. 20.

**Abrogazione del decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 ottobre 1988, n. 27, "Elenchi delle macchine ed apparecchiature, la cui utilizzazione è autorizzata nelle scuole medie durante la lezione di educazione tecnica".** (25R00334). . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
30 luglio 2025, n. 21.

**Modifica del regolamento di esecuzione della disciplina dell'organismo indipendente di valutazione e del collegio tecnico istituiti presso l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.** (25R00335). . . . . Pag. 9

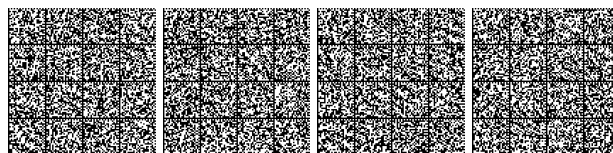
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 agosto  
2025, n. 22.

**Modifica del regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale.** (25R00336). . . . . Pag. 9

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 agosto 2025, n. 54.

**Sostegno alle attività di valorizzazione e promozione culturale delle associazioni pro-loco della Toscana.** (25R00294). . . . . Pag. 10





## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2025, n. 11.

**Disposizioni in materia di trasporti. Modificazioni di leggi regionali.***(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 24 del 20 maggio 2025)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La presente legge reca modificazioni ad alcune disposizioni relative al settore dei trasporti, al fine di rispondere in modo più efficace alle necessità dell'utenza, a fronte di nuove esigenze e cambiamenti dello scenario socio-economico generale.

## Art. 2.

*Intervento finanziario per la piena integrazione e operatività del nuovo sistema di bigliettazione elettronica.*

1. In considerazione della necessità di portare alla piena funzionalità il nuovo sistema di bigliettazione elettronica, tramite la sua implementazione con tipologie di biglietto innovative, tra le quali anche il biglietto unico integrato ferro-gomma, è autorizzato, limitatamente al 2025, un finanziamento di euro 300.000 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone).

## Art. 3.

*Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico di linea e modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29.*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è aggiunto il seguente:

«3-bis. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo anche i servizi transfrontalieri che siano stati oggetto di specifico accordo tra i rispettivi Stati, da intendersi come ricompresi nei servizi integrativi di linea di cui al capo V.»

2. Dopo il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 29/1997, è aggiunto il se-

guente: «I corrispettivi sono maggiorabili fino al 20 per cento, qualora il servizio sia eccezionalmente erogato gratuitamente.»

3. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale n. 29/1997, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi servizi integrativi sono estesi anche agli studenti con disabilità non residenti in Valle d'Aosta che frequentino l'Università della Valle d'Aosta, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.»

4. Al comma 5-ter dell'articolo 24 della legge regionale n. 29/1997, dopo la parola: «forfetari» sono inserite le seguenti: «e non».

5. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 54bis della legge regionale n. 29/1997, è inserita la seguente:

«e-bis) servizi transfrontalieri;».

6. Al comma 1 dell'articolo 54-ter della legge regionale n. 29/1997, le parole: «, maggiorabile fino al 20 per cento, qualora il servizio sia eccezionalmente erogato gratuitamente, ad esclusione dei servizi di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera e), per i quali l'importo può essere superiore al corrispettivo chilometrico previsto dal contratto di servizio» sono soppresse.

7. La Regione è autorizzata ad anticipare le somme a carico degli enti che compartecipano alla spesa per i servizi di trasporto pubblico locale che prevedono tale modalità.

8. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di compartecipazione alle spese per i servizi di trasporto pubblico locale di cui al comma 7 e le modalità di rimborso.

## Art. 4.

*Disposizioni in materia di mobilità sostenibile. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16.*

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile), è aggiunta la seguente:

«g-bis) motoslitta elettrica: veicolo dotato di pattini e cingoli per spostamenti sulla neve, a trazione esclusivamente elettrica;».

2. Dopo la lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 16/2019, come inserita dal comma 1, è inserita la seguente:

«g-ter) quad elettrico con cingoli: veicolo dotato di cingoli amovibili adatto allo spostamento sulla neve, a trazione esclusivamente elettrica.»

3. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 16/2019 è sostituito dal seguente:

«3. I contributi di cui al comma 1, nel caso in cui i beneficiari siano persone fisiche, sono concessi solo qualora le stesse siano residenti nel territorio regionale alla data di presentazione della domanda.»

4. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 e alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 16/2019, le parole: «e immatricolati in Valle d'Aosta» sono soppresse.



5. Dopo l'articolo 10bis della legge regionale n. 16/2019, è inserito il seguente:

«Art. 10-ter (*Contributi per l'acquisto di motoslitte elettriche o quad elettrici con cingoli*). — 1. La Regione incentiva, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto destinati ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), l'acquisto di motoslitte elettriche o di quad elettrici con cingoli nuovi di fabbrica.

2. A fronte delle spese di cui al comma 1, sono concessi contributi pari, al massimo, al 50 per cento della spesa ammissibile IVA esclusa e, comunque, per un importo non superiore a 5.000 euro.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi solo per i veicoli il cui prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa produttrice, sia inferiore a 35.000 euro, IVA esclusa.

4. Per questa tipologia di veicoli si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, comma 2, e 14, comma 2.»

6. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/2019 è sostituito dal seguente:

«2. I veicoli oggetto di contributo di cui agli articoli 8, comma 1, lettere a) e b), 10-ter e 11, comma 1, non possono essere alienati per un periodo di tre anni; la decorrenza di tale periodo è stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 14, comma 2.»

7. La rubrica dell'articolo 15 della legge regionale n. 16/2019, è sostituita dalla seguente: «Revoca e rinuncia del contributo».

8. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 15 della legge regionale n. 16/2019, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Il beneficiario può procedere, tramite richiesta scritta, alla rinuncia del contributo; in tal caso la somma ricevuta, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione del contributo, è restituita alla Regione.»

9. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 16/2019, è aggiunto il seguente periodo: «La non cumulabilità si applica ai contratti di acquisto sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2025.»

#### Art. 5.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato per il triennio 2025/2027 in euro 1.133.500 per l'anno 2025, euro 813.500 per l'anno 2026 ed euro 813.500 per l'anno 2027.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027:

a) nella Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), Titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 20.000 per l'anno 2025, 20.000 per l'anno 2026 ed euro 20.000 per l'anno 2027;

b) nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale) per complessivi euro 2.740.500, di cui euro 2.440.500 per spese correnti ed euro 300.000 per spese in conto capitale, annualmente così suddivisi:

1) per l'anno 2025 euro 1.113.500 di cui euro 813.500 sul titolo 1 (spese correnti) ed euro 300.000 sul titolo 2 (Spese in conto capitale);

2) per l'anno 2026 euro 813.500 sul titolo 1 (spese correnti);

3) per l'anno 2027 euro 813.500 sul titolo 1 (spese correnti).

3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027:

a) nella Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), Titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 20.000 per l'anno 2025, 20.000 per l'anno 2026 ed euro 20.000 per l'anno 2027;

b) nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 01 (Trasporto ferroviario), Titolo 1 (spese correnti) per euro 650.000 per l'anno 2025, 650.000 per l'anno 2026 ed euro 650.000 per l'anno 2027;

c) nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale) Titolo 1 (spese correnti) per euro 163.500 per l'anno 2025, 163.500 per l'anno 2026 ed euro 163.500 per l'anno 2027;

d) nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 3 (Altri fondi), Titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 300.000 per l'anno 2025.

4. A partire dagli esercizi successivi al 2027, la spesa è rideterminata con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

5. I rimborsi di cui all'articolo 3, comma 8, sono introitati sul bilancio finanziario gestionale della Regione al Titolo 3 (entrate extratributarie, tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti)).

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

#### Art. 6.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 12 maggio 2025

*Il Presidente:* TESTOLIN

(*Omissis*).

26R00192

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2025, n. 12.

**Trasferimenti straordinari e urgenti a sostegno dei Comuni colpiti dall'alluvione e dagli eventi valanghivi del 16 e 17 aprile 2025.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 26 del 3 giugno 2026*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Trasferimenti straordinari e urgenti a sostegno dei comuni colpiti dall'alluvione e dagli eventi valanghivi del 16 e 17 aprile 2025*

1. Per l'anno 2025, la regione, per il tramite del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco, è autorizzata a effettuare trasferimenti ai comuni colpiti dall'alluvione e dagli eventi valanghivi del 16 e 17 aprile 2025 per il finanziamento di interventi di carattere urgente e indifferibile diretti al superamento delle calamità e riconducibili all'art. 14 della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile).

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono trasferite le seguenti risorse:

a) al Comune di Fontainemore, per un importo di euro 1.150.000;

b) al Comune di Montjovet, per un importo di euro 900.000;

c) al Comune di Quart, per un importo di euro 700.000;

d) al Comune di Doues, per un importo di euro 550.000;

e) agli altri comuni interessati, per complessivi euro 4.700.000.

3. Le risorse di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), sono trasferite, previa richiesta al Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco, da parte dei comuni interessati e contestuale trasmissione dei verbali di somma urgenza per l'attivazione degli interventi stessi e delle allegate perizie estimative oppure dei provvedimenti di attivazione

dei servizi emergenziali. Tali risorse possono, inoltre, previa richiesta, essere anticipate, rispetto alla realizzazione degli interventi, fino al 90 per cento dell'importo. Alla liquidazione del saldo il Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco provvede su presentazione di apposita rendicontazione, secondo la disciplina stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

4. Per le risorse di cui al comma 2, lettera e), l'elenco degli interventi ammissibili, i criteri e le modalità per il trasferimento e per la rendicontazione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

5. Per gli eventi calamitosi di cui alla presente legge, qualora, a seguito della decretazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), gli interventi di cui al comma 1 siano ricompresi nell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile di cui all'art. 25 del predetto decreto legislativo n. 1/2018, gli eventuali finanziamenti da parte dello Stato sono introitati dalla regione senza obbligo di riversamento agli enti beneficiari dei trasferimenti di cui alla presente legge.

6. I trasferimenti di cui al presente articolo sono finanziati mediante risorse con vincolo settoriale di destinazione di cui al Titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), anche in deroga alla medesima legge.

7. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027), già incrementato di euro 900.000 ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 3 marzo 2025, n. 5 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2025/2027. Modificazioni di leggi regionali), è ulteriormente incrementato, per l'anno 2025, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, di euro 8.000.000, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, che sono conseguentemente integrati e modificati.

Art. 2.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 8.000.000 per l'anno 2025.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della regione per il triennio 2025/2027 nella Missione 11 (Soccorso civile), Programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali), titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2025, mediante:

a) l'iscrizione, nel titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) della parte entrata del bilancio di previsione della regione per il triennio 2025/2027, delle disponibilità del Fondo in gestione speciale presso Finaosta S.p.a., di cui all'art. 6



della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.a. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), per euro 1.800.000;

b) l'utilizzo delle risorse iscritte nel medesimo bilancio nella Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 4.700.000;

c) l'utilizzo delle risorse iscritte nel medesimo bilancio nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato), titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 1.500.000.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le occorrenti variazioni contabili.

### Art. 3.

#### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 26 maggio 2025

*Il Presidente:* TESTOLIN

*(Omissis).*

**26R00193**

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2025, n. 13.

**Potenziamento delle reti pubbliche di comunicazione elettronica presenti sul territorio della Regione.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 26 del 3 giugno 2025)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

#### *Oggetto e finalità*

1. La presente legge reca disposizioni in materia di potenziamento delle reti pubbliche di comunicazione elettronica presenti sul territorio della Regione, al fine

di sostenere la realizzazione di Progetti di investimento, finanziati nell'ambito dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui ai Piani «Italia 1 Giga», «Italia 5G» e «Scuole fase 2», per la costruzione e gestione di reti a banda ultralarga e, al contempo, ridurre gli interventi di scavo, necessari per la realizzazione delle infrastrutture propedeutiche alla posa delle fibre ottiche, in armonia con quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità).

### Art. 2.

#### *Interventi di sostituzione e potenziamento dei cavi di fibre ottiche*

1. L'operatore economico, incaricato della realizzazione dei Progetti di cui all'art. 1, sostituisce il cavo esistente con un nuovo cavo contenente un numero maggiore di fibre ottiche, qualora quelle presenti non siano sufficienti ai fini della realizzazione dei Piani di cui al medesimo art. 1.

2. La Regione concede, per un periodo di venti anni, un numero adeguato di fibre ottiche all'operatore di telecomunicazioni responsabile della realizzazione delle nuove infrastrutture, finanziate con i fondi a valere sul PNRR. A tal fine, gli interventi di sostituzione dei cavi di proprietà regionale di cui al comma 1, con oneri a carico del bilancio regionale, garantiscono l'incremento dei collegamenti.

3. I proventi derivanti dalla concessione delle fibre ottiche ai sensi del presente articolo sono determinati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3.

### Art. 3.

#### *Rinvio*

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva la bozza di convenzione per la disciplina della realizzazione e concessione delle fibre ottiche, nonché ogni altro criterio o modalità necessari all'attuazione della presente legge.

### Art. 4.

#### *Disposizioni finanziarie*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato per il triennio 2025/2027 in euro 500.000 per l'anno 2025, euro 340.000 per l'anno 2026.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) nel Titolo 2 (Spese in conto capitale), per euro 500.000 per l'anno 2025 ed euro 340.000 per l'anno 2026.



3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027:

a) nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e servizi informativi) nel Titolo 2 (Spese in conto capitale), per euro 340.000 per l'anno 2025 ed euro 50.000 per l'anno 2026;

b) nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) nel Titolo 2 (Spese in conto capitale), per euro 160.000 per l'anno 2025 ed euro 290.000 per l'anno 2026.

4. I proventi di cui all'art. 2, comma 3, sono introitati sul bilancio finanziario gestionale della Regione al Titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni).

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 26 maggio 2025

*Il Presidente:* TESTOLIN

(Omissis).

26R00194

## REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 31 dicembre 2025, n. 8.

**Modifiche al regolamento regionale 8 aprile 2014, n. 2 (Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Supplemento n. 2 dell'8 gennaio 2026)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

*Modifiche al r.r. n. 2/2014*

1. Al regolamento regionale 8 aprile 2014, n. 2 «Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi» sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 11 le parole «in carta semplice o» sono soppresse;

b) il comma 3 dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

«3. Il titolare della licenza che intende avvalersi della collaborazione familiare deve presentare, entro il giorno precedente all'avvio del servizio con collaborazione familiare, apposita comunicazione di inizio attività all'ufficio del comune che ha rilasciato la licenza, con allegata dichiarazione sostitutiva, resa dal collaboratore ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.»;

c) il comma 4 dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

«4. La comunicazione di cui al comma 3 e la relativa ricevuta di presentazione devono essere conservate a bordo del veicolo, unitamente alla licenza.»;

d) il primo periodo del comma 6 dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

«6. Il titolare deve comunicare annualmente il permanere delle condizioni che legittimano la collaborazione.»;

e) il comma 8 dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

«8. La mancanza di uno dei presupposti della collaborazione familiare sopra indicati comporta l'adozione da parte del comune di provvedimenti di cessazione dell'attività da parte del collaboratore.»;

f) il comma 5 dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

«5. Il titolare della licenza taxi deve presentare, entro il giorno precedente all'avvio del servizio con sostituzione temporanea alla guida, apposita comunicazione di inizio attività all'ufficio del comune che ha rilasciato la licenza.

La comunicazione deve contenere la durata della sostituzione e il nominativo del sostituto e alla stessa devono essere allegati:

a) dichiarazione sostitutiva, resa dal sostituto ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti prescritti al comma 1 e il rispetto di quanto previsto al comma 7 e che riporta la posizione INAIL e INPS dello stesso sostituto, in caso di contratto di lavoro subordinato;

b) copia del contratto di assunzione o di gestione sottoscritto sia dal titolare sia dal sostituto;

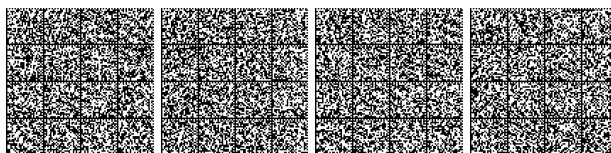
c) copia della comunicazione alla compagnia di assicurazione della guida del veicolo da parte del sostituto.»;

g) dopo il comma 5 dell'art. 19 è inserito il seguente:

«5 bis. La comunicazione di cui al comma 5 e la relativa ricevuta di presentazione devono essere conservate a bordo del veicolo, unitamente alla licenza.»;

h) il comma 5 dell'art. 20 è sostituito dal seguente:

«5. Per l'esercizio del servizio da parte del secondo conducente, il titolare della licenza presenta al comune che ha rilasciato la stessa licenza, entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività. La comunicazione deve contenere l'indicazione del titolare della licenza e



del secondo conducente abilitato alla guida, degli estremi del veicolo abbinato alla licenza e del turno integrativo e alla stessa devono essere allegati:

a) dichiarazione sostitutiva, resa dal secondo conducente ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti prescritti al comma 1 e il rispetto di quanto previsto al comma 7 e che riporta la posizione INAIL e INPS dello stesso secondo conducente, in caso di contratto di lavoro subordinato;

b) copia del contratto di assunzione o di gestione sottoscritto sia dal titolare sia dal secondo conducente;

c) copia della comunicazione alla compagnia di assicurazione della guida del veicolo da parte del secondo conducente.»;

i) dopo il comma 5 dell'art. 20 è inserito il seguente:

«5 bis. La comunicazione di cui al comma 5 e la relativa ricevuta di presentazione devono essere conservate a bordo del veicolo, unitamente alla licenza.»;

j) dopo la lettera d) del comma 5 dell'art. 33 è aggiunta la seguente:

«d bis) i richiedenti siano persone a mobilità ridotta o con disabilità il cui trasporto non risulta compatibile con la possibilità di carico del taxi disponibile e per il quale si renda necessario un veicolo con classificazione SH.»;

k) dopo il comma 6 dell'art. 33 è aggiunto il seguente:

«6 bis. In ambito aeroportuale e ferroviario gli utenti a mobilità ridotta o con disabilità che necessitano di un veicolo con classificazione SH possono procedere all'acquisizione del servizio mediante richiesta verso centrali radiotaxi o altri organismi economici di lavoro e di servizi o mediante l'utilizzo di nuove tecnologie di chiamata, in deroga al comma 1.»;

l) al comma 2 dell'art. 45 dopo le parole «prevista dal c. 1, lettera a)» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dall'art. 33, comma 6 bis.»;

m) al comma 1 dell'art. 50 dopo le parole «c. 3» sono inserite le parole «e 3 bis.»;

n) dopo l'art. 61 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 61 bis (Ruolo del SUAP). — 1. In tutti i casi in cui ai sensi del presente regolamento è prevista la presentazione al comune di istanze, domande, segnalazioni, comunicazioni e dichiarazioni per l'esercizio del servizio taxi, la stessa è effettuata dal soggetto interessato tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente. Le istanze, le domande, le segnalazioni, le comunicazioni, le dichiarazioni di cui al primo periodo e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e sono trasmessi al SUAP in modalità telematica.».

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 31 dicembre 2025

p. Fontana: ALPARONE

26R00045

REGOLAMENTO REGIONALE 31 dicembre 2025, n. 9.

**Modifiche al regolamento regionale 22 dicembre 2014, n. 6 (Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente).**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Supplemento n. 2 - 8 gennaio 2026)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

*Modifiche al r.r. n. 6/2014*

1. Al regolamento regionale 22 dicembre 2014, n. 6 «Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente» sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'art. 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ogni richiamo alle province contenuto nel presente regolamento si intende riferito, per Milano, alla relativa Città metropolitana.»;

b) al comma 8 dell'art. 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La provincia provvede al rilascio del titolo entro il termine massimo di ventuno giorni dalla data di presentazione dell'istanza.»;

c) dopo il comma 8 dell'art. 4 è aggiunto il seguente:

«8-bis. L'impresa trasmette alla provincia una comunicazione di sospensione o di cessazione dell'attività, entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di inizio della sospensione o della cessazione; il periodo della sospensione non può superare il termine di centottanta giorni nell'arco di un anno.».

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 31 dicembre 2025

*p. Fontana:* ALPARONE

26R00046

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
28 luglio 2025, n. 19.

**Modifica al regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Trentino-Alto Adige - Sezione generale - n. 31 del  
31 luglio 2025)*

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del  
22 luglio 2025, n. 532;

EMANA  
il seguente regolamento:

#### Art. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, è inserito il seguente comma:

«3-bis. I campeggi sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento nella misura del cinque per cento del numero complessivo di piazzole, con arrotondamento per eccesso. Deve essere previsto un percorso con le caratteristiche di cui all'art. 33 dall'area di accoglienza fino alle suddette piazzole. La pavimentazione di queste piazzole deve rispettare le caratteristiche di cui all'art. 21.»

2. Il comma 4, dell'art. 12, del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

«4. Le stanze i cui posti letto sono destinati anche a persone con disabilità devono prevedere servizi igienici e docce ai sensi degli articoli 44 e 45. Tali stanze devono essere collocate preferibilmente nei piani bassi dell'edificio e, in ogni caso, nelle immediate vicinanze di uno spazio calmo ai sensi delle prescrizioni di prevenzione incendi o di una via di fuga fruibile da chiunque.»

3. Dopo il comma 4, dell'art. 12, del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, è inserito il seguente comma:

«4-bis. Per le piazzole dei campeggi destinate a persone con disabilità, devono essere previsti servizi igienici e docce accessibili ai sensi degli articoli 44 e 45 almeno nella misura del cinque per cento del totale dei servizi igienici e delle docce. Per ogni blocco sanitario devono

essere previsti almeno un servizio igienico e una doccia accessibili. Gli altri servizi igienici e le altre docce accessibili devono essere preferibilmente previsti nei blocchi sanitari nelle immediate vicinanze delle piazzole per persone con disabilità. L'accesso deve essere privo di barriere architettoniche.»

#### Art. 2.

1. Nel testo italiano del comma 4 dell'art. 14 del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, e successive modifiche, le parole: «portatrici di altre disabilità» sono sostituite dalle parole: «con altre disabilità».

#### Art. 3.

1. Il primo periodo del comma 4, dell'art. 22, del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito: «Nelle strutture ricettive provviste di parcheggio con più di 25 posti letto o di 12 piazzole da camping deve essere garantito un numero minimo di posti auto riservati alla sosta di veicoli per persone con disabilità pari almeno al cinque per cento del totale dei posti auto, con arrotondamento per eccesso.»

#### Art. 4.

1. L'art. 24 del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

«Art. 24 (*Manovra di avvicinamento e area di attesa*). — 1. Con la manovra di avvicinamento, gli autobus sono diretti verso un marciapiede, quando la fermata è prevista in prossimità dello stesso, o verso un salvagente, quando la fermata è prevista al centro della carreggiata. Il percorso di avvicinamento deve permettere di allineare il bus parallelamente e in adiacenza al marciapiede, per evitare di lasciare uno spazio vuoto tra il veicolo e il bordo del marciapiede. Nel caso in cui il veicolo si fermi al centro della carreggiata, il percorso di attraversamento stradale fra marciapiede e salvagente deve avere le stesse caratteristiche di un percorso pedonale.

2. Tutte le fermate dei mezzi di trasporto pubblico devono essere dotate di un'ideale area d'attesa, segnalata ai sensi dell'art. 53, atta a permettere la sosta delle persone, protetta dalla circolazione veicolare ed illuminata.

3. Il marciapiede o il salvagente in prossimità dell'area di fermata devono avere un'altezza minima di 16 cm. Nel caso in cui la manovra di avvicinamento dell'autobus all'area di fermata possa avvenire in senso rettilineo, tale altezza minima è aumentata a 18 cm.»

#### Art. 5.

1. Il comma 4 dell'art. 27 del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

«4. Alle fermate dei servizi urbani devono essere collocati, in condizioni di facile leggibilità ai sensi dell'art. 53, gli orari di tutte le linee con i relativi percorsi. Le indicazioni devono essere chiaramente leggibili anche per le persone su sedia a ruote.»



## Art. 6.

1. Dopo il comma 5 dell'art. 29 del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, sono aggiunti i seguenti commi:

«6. Sono ammesse deroghe al presente articolo solo in casi particolari di comprovata necessità di utilizzare autobus appositamente adattati alle condizioni del percorso.

7. Sono ammesse deroghe al presente articolo anche per i servizi sostitutivi e per i servizi di rinforzo di breve durata. Deve in ogni caso essere fornito un servizio minimo privo di barriere architettoniche.».

## Art. 7.

1. Il comma 4, dell'art. 32, del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

«4. Alle fermate e nelle stazioni dei servizi extraurbani devono essere collocati, in condizioni di facile leggibilità ai sensi dell'articolo 53, gli orari di tutte le linee con i relativi percorsi. Le indicazioni devono essere chiaramente leggibili anche per le persone su sedia a ruote.».

## Art. 8.

1. Dopo la lettera c), del comma 1, dell'art. 39 del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, è inserita la seguente lettera:

«c-bis) cabina di dimensioni interne minime per l'edilizia scolastica ai sensi del regolamento di esecuzione vigente in materia.»

2. La lettera b) del comma 3 dell'art. 39 del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54 e successive modifiche, è così sostituita:

«b) porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;»

3. La lettera d) del comma 3 dell'art. 39 del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, e successive modifiche, è abrogata.

## Art. 9.

1. Il primo periodo del comma 2, dell'art. 44, del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

«2. Il servizio igienico accessibile nei locali pubblici o privati aperti al pubblico deve essere dotato di corrimano lungo tutto il perimetro del locale, posto ad un'altezza di 0,80 m dal pavimento.».

2. Il comma 5, dell'art. 44, del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:

«5. Lo specchio sopra il lavabo deve essere fissato alla parete con il bordo inferiore a un'altezza non superiore a 0,95 m dal pavimento ed essere preferibilmente di tipo ribaltabile. Se lo specchio non è di tipo ribaltabile, deve raggiungere almeno il bordo superiore del lavabo.».

3. Nel comma 7, dell'art. 44, del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, le parole: «tra 0,70 e 0,90 m» sono sostituite dalle parole: «tra 0,90 e 1,20 m».

## Art. 10.

1. La lettera i), del comma 1, dell'art. 48, del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54 e successive modifiche, è così sostituita:

«i) le maniglie devono consentire una facile apertura della porta utilizzando una sola mano; sono da utilizzare preferibilmente maniglie del tipo a leva opportunamente curvate e arrotondate. Le maniglie devono essere poste a un'altezza che garantisca un comodo utilizzo e che rispetti i requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza.».

## Art. 11.

1. Nel testo italiano del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, e successive modifiche, le parole: «disabile» e «disabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: «con disabilità».

## Art. 12.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 28 luglio 2025

*Il Presidente della provincia:* KOMPATSCHER

25R00333

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
28 luglio 2025, n. 20.

**Abrogazione del decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 ottobre 1988, n. 27, "Elenchi delle macchine ed apparecchiature, la cui utilizzazione è autorizzata nelle scuole medie durante la lezione di educazione tecnica".**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 31 luglio 2025, n. 31 - Sez. Gen.)*

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 22 luglio 2025, n. 539;

EMANA  
il seguente regolamento:

## Art. 1.

*Abrogazione*

1. Il decreto del Presidente della giunta provinciale 19 ottobre 1988, n. 27, è abrogato.



## Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2025.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 28 luglio 2025

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

25R00334

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
30 luglio 2025, n. 21.

**Modifica del regolamento di esecuzione della disciplina dell'organismo indipendente di valutazione e del collegio tecnico istituiti presso l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 agosto 2025, n. 32 – Sez. Gen.)*

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 29 luglio 2025, n. 586;

EMANA  
il seguente regolamento:

## Art. 1.

1. Dopo il primo periodo del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2020, n. 43, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «In mancanza di esperte/esperti esterni possono essere nominati esperte/esperti interni, iscritti nell'apposito elenco provinciale. Le esperte o gli esperti interni nominati sono collocati in aspettativa non retribuita per la durata dell'incarico.».

2. Nel testo italiano del primo periodo del comma 8 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2020, n. 43, e successive modifiche, dopo le parole: «I membri non possono essere» sono soppresses le parole: «dipendenti dell'amministrazione dell'Azienda Sanitaria o».

3. Nel testo tedesco del primo periodo del comma 8 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2020, n. 43, e successive modifiche, dopo le parole: «Die Mitglieder dürfen» sono soppresses le parole: «keine Angestellten der Verwaltung des Sanitätsbetriebs sein; sie dürfen auch».

## Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 30 luglio 2025

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

25R00335

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 agosto 2025, n. 22.

**Modifica del regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 agosto 2025, n. 32 - Sez. Gen.)*

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 22 luglio 2025, n. 537;

EMANA  
il seguente regolamento:

## Art. 1.

1. L'art. 41 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 41 (*Collocamento a riposo*). — 1. Il personale con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, al raggiungimento del sessantasettesimo anno di vita, ha maturato un qualsiasi diritto a pensione è collocato a riposo d'ufficio il primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento del suddetto requisito anagrafico.

2. Per il personale con un rapporto di lavoro a tempo determinato che, al raggiungimento del sessantasettesimo anno di vita ha maturato un qualsiasi diritto a pensione, il rapporto di lavoro decade dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento del suddetto requisito anagrafico.

3. Il personale che, al raggiungimento del sessantasettesimo anno di vita, non ha ancora maturato alcun diritto a pensione rimane in servizio fino al raggiungimento di tale diritto, purché tale diritto sia maturabile entro il settantunesimo anno di età ovvero entro l'età adeguata alla speranza di vita futura. Il collocamento a riposo d'ufficio avviene dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento del diritto a pensione. Qualora entro il settantunesimo anno di età ovvero entro l'età adeguata alla speranza di vita futura non fosse invece maturabile alcun diritto a pensione, il collocamento a riposo d'ufficio avviene dal primo giorno del mese successivo a quello di raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.



4. Se ritenuto necessario, l'amministrazione provinciale può trattenere in servizio, per comprovate esigenze di servizio, il personale indicato nei commi 1 e 3, previo consenso dello stesso, fino al compimento del settantesimo anno di età, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ad altro personale. Si può disporre di trattenere in servizio, nei limiti del venti per cento della capacità assunzionale di ciascun ruolo all'interno dell'organico provinciale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, esclusivamente il personale che, nell'ultimo biennio, ha ricevuto una valutazione molto buona, eccellente o ottima ai fini della corresponsione del trattamento economico legato alla produttività o al risultato.

5. I commi da 1 a 4 del presente articolo si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

6. Per il personale del Corpo forestale provinciale e del Corpo permanente dei vigili del fuoco provinciale continuano ad applicarsi le norme relative ai limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio previsti per i corrispondenti corpi statali. Il suddetto personale è escluso dal mantenimento in servizio oltre il raggiungimento dei limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio previsti per i corrispondenti corpi statali.

7. Entro il 31 agosto 2025, il personale insegnante ed equiparato nonché il personale dirigente delle scuole professionali, di musica e delle scuole dell'infanzia, al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia con maturazione di un qualsiasi diritto a pensione, è collocato a riposo d'ufficio a decorrere dalla data di inizio dell'anno formativo successivo.».

#### Art. 2.

1. L'art. 42 del decreto del presidente della provincia 2 settembre 2013, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 42 (*Comando di personale provinciale verso altri enti pubblici e privati*). — 1. L'amministrazione provinciale può comandare a tempo determinato personale presso enti pubblici e privati o imprese che svolgono attività di interesse pubblico. Il personale interessato deve acconsentire al comando.

2. Il comando non può avere una durata superiore a due anni. Gli enti pubblici e privati o le imprese che svolgono attività di interesse pubblico nonché l'amministrazione provinciale possono revocare il comando in ogni momento, nel rispetto di un termine di preavviso di almeno sei mesi. In tali casi non è richiesto il consenso del personale interessato.

3. L'amministrazione provinciale provvede alla progressione economica del personale comandato, al pagamento dello stipendio fisso e continuativo in godimento presso la provincia e di eventuali compensi e provvidenze accessori comunicati dagli enti di destinazione alla stessa amministrazione nonché al versamento dei relativi oneri riflessi e delle imposte.

4. La spesa complessiva per il personale comandato, inclusi gli oneri riflessi, è a carico degli enti pubblici e privati o delle imprese che svolgono attività di interesse pubblico e presso cui detto personale presta servizio; essi sono tenuti a rimborsare all'amministrazione provinciale tutti gli importi da questa anticipati.

5. Il personale comandato può essere collocato in posizione di fuori ruolo per la durata del relativo comando, con adeguata motivazione. Al termine del comando, il personale è temporaneamente collocato, se necessario, in soprannumero nella struttura di provenienza fino al verificarsi delle prime vacanze nei rispettivi profili professionali.

6. Per quanto non diversamente disciplinato da singoli accordi, per il personale comandato trova applicazione l'ordinamento del personale dell'amministrazione provinciale.

7. Il comando del personale che, all'entrata in vigore del presente articolo, ha già superato i due anni alla sua scadenza può essere prorogato per una durata non superiore ad un ulteriore anno.».

#### Art. 3.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 agosto 2025

*La Vicepresidente della provincia:* PAMER

25R00336

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 agosto 2025, n. 54.

**Sostegno alle attività di valorizzazione e promozione culturale delle associazioni pro-loco della Toscana.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 28 agosto 2025)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

#### Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 3, comma 3, e l'articolo 4, comma 1, lettere m), m bis), q) e v), dello statuto;



Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

Vista la legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano);

Vista la legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto);

Vista la legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell'innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla legge regionale n. 54/2009);

Vista la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);

Considerato quanto segue:

1. la regione valorizza e promuove l'autonoma iniziativa delle comunità locali di cui le associazioni pro-loco rappresentano espressione, e, attraverso l'azione di queste, promuove lo sviluppo delle identità culturali del territorio, favorendone una gestione diffusa e sostenendone il ruolo attivo nel territorio regionale;

2. la promozione delle peculiarità locali del territorio, nei suoi molteplici aspetti di rilievo culturale, può avvenire anche mediante un'azione di sostegno economico alle progettualità delle associazioni pro-loco per la valorizzazione di tali peculiarità;

3. ai fini della ordinata concessione dei contributi economici è necessario un censimento delle associazioni pro-loco toscane, mediante l'istituzione di un registro regionale a carattere ricognitivo;

4. resta ferma la competenza comunale di riconoscimento delle associazioni pro-loco, disciplinata dall'articolo 8 della legge regionale n. 61/2024;

Approva  
la presente legge

Art. 1.

*Promozione del ruolo delle associazioni pro-loco  
nella valorizzazione culturale dei territori*

1. La Regione promuove e sostiene, anche mediante la concessione di contributi finanziari, il ruolo delle associazioni pro-loco della Toscana nel valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico regionale nonché il patrimonio immateriale, con particolare riguardo a:

a) iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio storico-artistico e delle tradizioni e cultura locali;

b) valorizzazione e salvaguardia del patrimonio dei beni comuni materiali e immateriali delle località in cui sono costituite, con particolare riferimento ai territori della Toscana diffusa di cui alla legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);

c) supporto alla diffusione e all'utilizzo dei servizi digitali della pubblica amministrazione, in sinergia con la regione o gli enti locali interessati, in coerenza con la legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell'innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla legge regionale n. 54/2009) e partecipazione alla rete dei centri di facilitazione digitale come definiti dall'articolo 3 della medesima legge regionale n. 57/2024;

d) iniziative di promozione delle tipicità delle produzioni artigianali, enogastronomiche e agroalimentari locali, quale elemento caratterizzante e valore aggiunto del territorio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), i comuni possono affidare alle associazioni pro-loco riconosciute la gestione di beni comuni di cui alla legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto) alle seguenti condizioni:

a) osservanza dei principi, procedure e modalità di affidamento stabiliti dalla legge regionale n. 71/2020 e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 10 dicembre 2021, n. 48/R (Regolamento per la cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni in attuazione della legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 «Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto»);

b) disponibilità dichiarata delle associazioni pro-loco all'eventuale gestione in collaborazione con cittadini attivi ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 71/2020.

3. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 8, 20 e 142 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo).

Art. 2.

*Registro regionale delle associazioni pro-loco*

1. Per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1, comma 1, e ai soli fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 3, è istituito il registro regionale delle associazioni pro-loco, di seguito registro.

2. La tenuta del registro è affidata alla competente struttura della Giunta regionale, che lo forma e lo aggiorna annualmente.

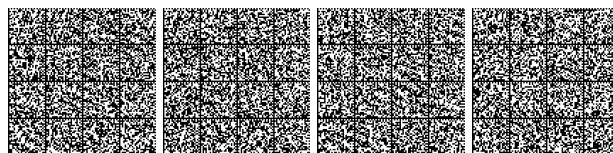
3. In sede di prima formazione il registro è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

4. Le associazioni pro-loco presenti negli elenchi dei comuni, ai sensi all'articolo 20, comma 5, della legge regionale n. 61/2024, sono iscritte di diritto nel registro.

5. L'iscrizione nel registro può essere richiesta secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6, anche da associazioni pro-loco non presenti negli elenchi di cui al comma 4, ove siano integrati i seguenti requisiti:

a) rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 3, della legge regionale n. 61/2024;

b) sede legale e operatività in Toscana;



c) indicazione di «pro-loco» nella denominazione.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate:

a) le modalità e le procedure per l'iscrizione al registro regionale;

b) le modalità di gestione amministrativa e tecnica del medesimo registro.

#### Art. 3.

##### *Contributi ai progetti delle associazioni pro-loco*

1. La regione sostiene lo svolgimento delle attività elencate all'articolo 1, comma 1, mediante la concessione di contributi per progetti presentati tramite apposito avviso pubblico, dalle associazioni pro-loco iscritte nel registro di cui all'articolo 2.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:

a) le linee essenziali di formazione dell'avviso di cui al comma 1;

b) le modalità di presentazione e rendicontazione dei progetti di cui al comma 1;

c) l'eventuale riserva delle risorse da destinarsi ai progetti presentati dalle forme associative delle pro-loco di cui all'articolo 4, comma 4;

d) la misura massima del contributo regionale concedibile;

e) i casi di revoca del contributo.

3. Costituiscono criteri generali di concessione dei contributi, in particolare:

a) la congruenza del progetto presentato rispetto agli obiettivi della programmazione regionale negli ambiti interessati dal progetto stesso;

b) la particolare qualità del progetto presentato rispetto alla valorizzazione di aspetti peculiari del territorio;

c) la sostenibilità economica del progetto, anche con riferimento alla eventuale compartecipazione dell'ente locale e di altre istituzioni pubbliche e private operanti nel territorio ove ha sede l'associazione che lo ha presentato.

4. Per la concessione dei contributi costituiscono criteri di premialità, in ordine decrescente:

a) l'iscrizione dell'associazione istante al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS);

b) l'appartenenza della medesima associazione alle aree interne secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 11/2025;

c) la prolungata vitalità nel tempo dell'attività dell'associazione.

5. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per progetti e iniziative realizzate da pro-loco al di fuori del proprio ambito territoriale di operatività, previa sottoscrizione di accordi dell'associazione istante con gli enti locali, altre associazioni pro-loco e loro consorzi, del territorio di destinazione.

#### Art. 4.

##### *Forme associative delle associazioni pro-loco*

1. La regione riconosce l'attività delle forme associative delle associazioni pro-loco maggiormente rappresentative a livello regionale, che svolgano per le stesse, attività di coordinamento, rappresentanza, tutela e assistenza.

2. Ai fini della presente legge, rientrano tra le forme associative delle associazioni pro-loco maggiormente rappresentative a livello regionale, le seguenti fattispecie:

a) le reti associative di pro-loco riconosciute ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

b) le forme associative di associazioni composte complessivamente da almeno venti delle associazioni pro-loco iscritte al registro regionale di cui all'articolo 2.

3. La Giunta regionale definisce forme di consultazione delle strutture associative delle associazioni pro loco di cui al comma 1, qualora ne ravvisi la necessità nello svolgimento delle proprie funzioni.

4. La Giunta regionale, nell'ambito dell'avviso di cui all'articolo 3, può sostenere lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge relative a progetti di portata interprovinciale o regionale svolte dalle strutture associative di cui al comma 1.

#### Art. 5.

##### *Osservatorio*

1. È istituito, presso la competente direzione della Giunta regionale, l'Osservatorio sulla promozione delle associazioni pro-loco della Toscana, di seguito «Osservatorio», con funzioni di consulenza e monitoraggio sull'attuazione della presente legge.

2. Fanno parte dell'Osservatorio:

a) il responsabile dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, o suo delegato;

b) il direttore della struttura regionale competente in materia di cultura, o suo delegato, con funzione di presidente;

c) un designato da ciascuna delle forme associative delle associazioni pro-loco maggiormente rappresentative a livello regionale, di cui all'articolo 4.

3. Ai membri dell'osservatorio non è dovuta alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese, così come non si prevede alcun onere per la gestione del medesimo organismo.

4. Le modalità di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate con atto del direttore della struttura regionale competente in materia di cultura.

#### Art. 6.

##### *Relazione al Consiglio regionale*

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione che illustra lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento ai progetti presentati dalle associazioni pro-loco e all'utilizzo dei contributi concessi a sostegno degli stessi.



## Art. 7.

*Norma finanziaria*

1. All'onere di spesa di cui all'articolo 3, fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 350.000,00 per l'anno 2026 ed euro 350.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2025-2027 sono apportate le seguenti variazioni, per sola competenza, di uguale importo:

## Anno 2026

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti», per euro 350.000,00;

in aumento, Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali», titolo 1 «Spese correnti», per euro 350.000,00.

## Anno 2027

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti», per euro 350.000,00;

in aumento, Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali», titolo 1 «Spese correnti», per euro 350.000,00.

## Art. 8.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 agosto 2025

GIANI

(*Omissis*).

25R00294

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUG-027) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 1,00

